



REGOLAMENTO CIMITERIALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Arch. Domenico Marmorino

IL SINDACO

dott.ssa Filomena Del Gaudio

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 10 novembre 2015

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria nell'ambito del territorio del Comune di Contrada(AV), ed in particolare detta norme per:

- a) l'organizzazione dei servizi cimiteriali;
- b) il servizio di polizia all'interno del cimitero;
- c) tutte le operazioni e relative modalità esecutive per inumazione e tumulazione, esumazioni ed estumulazioni;
- d) le attività consentite all'interno del cimitero comunale;
- e) le modalità e le procedure per l'assegnazione a privati, enti, ed associazioni di aree cimiteriali, loculi ed ossari e cellette cinerarie;
- f) regolamenta, altresì, ogni adempimento e relativa procedura di attuazione richiesto dalle norme vigenti con specifico riferimento:

- Al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- Al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
- Alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
- All'articolo 28 della Legge 01/08/2002 n. 166;
- Alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazioni e dispersioni delle ceneri;
- Alla Legge Regionale del 9 ottobre 2006, n. 20, Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione;
- Alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2013, n. 7.

Art. 2 – Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, danni o furti non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, e per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, quali: scale mobili per accedere ai loculi per tumulazione ed ossari e nicchie cinerarie.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 – Personale addetto - Custode – necroforo

Il custode/necroforo ha diritto al trattamento economico previsto dal regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune, alle cui norme è soggetto, con tutti i diritti e doveri.

I servizi cimiteriali possono essere affidati anche a terzi, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme al momento vigenti, previo regolare esperimento di gara, o se ricorrono le condizioni mediante affidamento diretto nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento comunale dei lavori servizi e forniture da eseguire in economia, possono altresì essere affidati a cooperative di servizi o essere gestiti in forma associata con altri comuni

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri, in genere, vigila il Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero o dell' eventuale affidatario dei servizi cimiteriali

Il custode – necroforo, o l'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali è il responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri;

Altri obblighi del custode, o dell'eventuale affidatario dei servizi cimiteriali, sono i seguenti:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero nonché tutti i materiali ed attrezzi posti al servizio del cimitero stesso;
- tenere in stato di decenza e pulito da erbe il cimitero comunale, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma, con riguardo allo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, spargendovi del materiale adatto fornito dal Comune, coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo le strade di accesso;
- scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle ad avvenuto seppellimento del cadavere;
- assistere gli incaricati di eventuali autopsie da effettuare nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, estumulazioni, disinfezioni, lavacri, ecc...;
- sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;

- inumare ed esumare i cadaveri o loro parti, su ordine scritto del Sindaco o dell'Assessore Delegato, in qualsiasi tempo ed ora;
- tumulare ed estumulare i cadaveri;
- raccogliere e depositare negli ossari i resti mortali dei cadaveri esumati;
- vietare il collocamento di lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza permesso scritto dell'autorità Comunale, denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero nonché tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto nella camera mortuaria o direttamente nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi e nelle cappelle, per la tumulazione;
- prestarsi alla disinfezione delle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, su ordine delle autorità municipali;
- di trovarsi presente nel cimitero, nelle ore e nei giorni stabiliti, così come prescritto dall'Amministrazione Comunale ed indicati dal custode.

Art. 6 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto di un cadavere di persona residente in vita nel Comune dal locale di osservazione, di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può aver luogo dopo la visita necroscopica, salvo il parere diverso del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 7 – Trasporti funebri

1. E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativi.
2. L'impresa, per poter effettuare un trasporto funebre, deve dimostrare di essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune e, per ricevere tale titolo deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabili dall'art.1 bis dell'allegato A della L.R.12/2001, modificata dalla L.R 7/2013 ed, in particolare, deve possedere:
 - a. Autorizzazione all'esercizio di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
 - b. Autorizzazione all'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
 - c. Carri funebri detenuti in proprietà in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
 - d. Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria,

conforme alle prescrizioni dell'art.20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;

e. Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n.963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;

f. Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;

Inoltre, l'impresa deve dimostrare di aver ottemperato a quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgv n. 81/08, di essere iscritta regolarmente all'INPS e all'INAIL per i dipendenti e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali;

3. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti, inoltre il direttore tecnico può svolgere attività di operatore funebre durante lo svolgimento del servizio.

4. La richiesta del rilascio del titolo abilitativo, per svolgere l'attività nella sede o per la filiale, deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente quinto comma ed in particolare;

a. Copia delle autorizzazioni per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche;

b. Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;

c. Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;

d. Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica e copia dei rispettivi attestati di formazione rilasciati da Ente regionale convenzionato e visti con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;

e. Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. n. 81/08, quale la nomina del medico per l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.

f. Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;

g. Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. n. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/2013.

5. A seguito di istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

6. L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo, a tal

fine, il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art.9 della L.R. n. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/2013.

7. Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. n. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

- . un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963;

- . due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

- . idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

8. L'impresa, che è già in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, non può svolgere, in altro negozio aperto al pubblico, la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o di disbrigo di pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi deve essere in possesso, per svolgere l'attività in tale sede, del titolo abilitativo di cui al precedente comma.

9. Una volta istituito il registro regionale delle imprese, e dei soggetti esercenti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L. R. n. 12/2001, come modificata dalla L.R. n. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

10. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.I.J.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere l'attività funebre e di trasporto funebre. Tali soggetti non possono in alcun modo pubblicizzare all'esterno del proprio locale di esercizio lo svolgimento di onoranze funebri, pompe funebri, agenzia funebre, trasporti funebri ecc., poiché trattasi di attività che possono svolgere solo chi è in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre. Infatti, solo i soggetti muniti di specifico titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre possono svolgere le onoranze funebri ed il trasporto funebre e, precisamente, possono prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, redigere apposito verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari.

11. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richianda espressamente; in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché il tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private e nei locali di osservazione.

12. L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e delle tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico; a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

13. E' vietato alle imprese funebri:

- . l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- . l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;
- . l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- . la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- . sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi; in tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal comma precedente;
- . di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
- . di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
- . di utilizzare personale che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
- . chiedere mance.

14. Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90; tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 6 della L.R. n. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/2013.

15. L'Ufficiale di Stato Civile incaricato di rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento per le salme destinate al cimitero locale o a cimiteri di altro comune, deve rilasciarle esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto o ai dipendenti dell'impresa funebre in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività funebre. Nelle stesse autorizzazioni devono essere riportate le generalità del defunto la denominazione o regione sociale dell'impresa funebre incaricata, i dati

identificativi del carro funebre ed i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti formativi, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 dell'allegato A della L.R. n. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/20 13.

19. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:

- a. accerta l'identità del cadavere;
- b. accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c. accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d. accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;
- e. redige apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

L'Azienda sanitaria locale effettua le suddette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo - diffuse e dispone, se necessario, idonee misure igienico- sanitarie.

Art. 8 – Svolgimento attività di trasporto funebre

E' da precisare che la sorveglianza sullo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta, oltre che dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione ai trasporto ed ai seppellimento e dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, anche dal Comando Polizia Comunale, che dovrà accertare le violazioni irrogando le sanzioni e le eventuali sospensione dell'attività, stabilite dall'art. 8 bis della L.R. n. 12/2001, modificato dalla L.R. n. 7/20 13.

Art. 9 – Violazioni attività di trasporto funebre

Le violazioni al regolamento comunale e alla Legge Regionale 12/2001 s.m.i. sono punite con le sanzioni stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/200 1, modificato dalla L.R. 7/20 13,

CAPO III – POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Art. 10 – Servizi Sanitari e di Necroscopia

Il Comune, anche in consorzio con altri comuni, concorda con l'A.S.L. competente, nel rispetto delle rispettive competenze, l'organizzazione dei servizi di polizia mortuaria previsti dal D.P.R. n. 285/1990. A tal riguardo, si prevede l'istituzione di un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24, compresi i giorni festivi; detto servizio di guardia sara' dotato di elettrocardiografo in conformita' alle norme sull'accertamento delle morte previste dallo stesso D.P.R. n. 285/1990.

Le strutture cimiteriali, le case funerarie e le sale di commiato sono attrezzate in conformita' ai requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie previsti nell'allegato al D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 801.

Per il trasporto del cadavere da comune a comune non e' obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale trattamento e' effettuato quando sia previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando sia prescritto dal medico necroscopico, a seguito di valutazione del caso per esigenze di tutela della salute pubblica. Lo stesso e' effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.

Art. 11 – Disposizioni per l'effettuazione delle attivita' funerarie

L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dal Comune e degli operatori addetti all'attivita' funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nel Comune stesso, come anche in altri comuni della regione.

Il Comune, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta Regionale della Campania e dei requisiti e disposizioni prescritti dalla L.R. n. 12/2001, come modificata dalla L.R. n. 7/2013, autorizza l'esercizio delle attivita' funerarie, la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato e la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.

Le imprese che svolgono attivita' funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attivita' delle imprese funebri.

Art. 12 – Controlli e Sanzioni

Il Comune vigila affinche' le attivita' funerarie siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, di mezzi e di personale qualificati; annualmente, verifica la permanenza dei requisiti al riguardo prescritti dalla normativa in materia, come pure la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia, ai sensi della L. n. 575/1965, anche per il direttore tecnico dell'impresa; verifica, infine, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e di quelle di cui alla L.R. n. 12/2001, come modificata dalla L.R. n. 7/2013, sono esercitate dal Comune attraverso l'ufficio dei vigili urbani comunali e, per gli aspetti igienico – sanitari, della competente A.S.L.

L'esercizio dell'attivita' delle imprese funerarie e cimiteriali, compreso il trasporto funebre, se il fatto non e' previsto come reato, e' sospeso da uno a sei mesi, con sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, se le stesse imprese, nell'espletare le suddette attivita', pongono in essere comportamenti rientranti nelle fattispecie indicate all'art. 8 bis, comma 2, lettere a – f della L.R. n. 12/2001, come modificata dalla L.R. n. 7/2013.

Il Comune provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione; comunica al comune, che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale, l'atto di sospensione o di revoca. Tale

sospensione temporanea, se ripetuta per tre volte, nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre. E', altresì, interdetta in via definitiva tale attività a quelle imprese che violino le disposizioni di cui al comma 5, lettere a – d del medesimo art. 8 bis.

Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite dal suddetto art. 8 bis sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza del cimitero comunale.

Art. 13 – Le strutture di commiato

Il Comune individua, con propria deliberazione di giunta comunale, nel proprio territorio, almeno una sala pubblica di commiato, secondo i requisiti al riguardo prescritti dalla Giunta Regionale della Campania.

Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale. Al riguardo, peraltro, il Comune, qualora sia privo di spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala in questione può stipulare apposite convenzioni a tal fine con Comuni limitrofi.

La sala pubblica del commiato deve assicurare lo svolgimento del rito funebre nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Il Comune affida, mediante convenzione, la gestione della sala pubblica di commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia e non aventi scopo di lucro, promuovendone al riguardo l'informazione e la pubblicità.

L'utilizzo della sala sarà disciplinato da un apposito regolamento da approvarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 7/2013.

Art. 14 - Ricevimento dei cadaveri

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/90 n. 285:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
- d) il coniuge superstite, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune;
- e) i nati nel territorio comunale, nonché i cittadini che in vita hanno avuto la residenza nel Comune di Contrada per un periodo di almeno venti anni consecutivi;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/9/90 n. 285;

g) i resti mortali delle persone sopra elencate;

Per i seppellimenti, di cui alle precedenti lettere d) e), gli interessati dovranno inoltrare apposita documentata domanda al Sindaco, il quale può accordare l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 15– Orari di apertura del cimitero al pubblico

Per il cimitero sono osservati gli orari di apertura al pubblico fissati con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, può apportare temporanee modifiche a detti orari.

Nei giorni in cui è consentita la visita ai defunti, ovvero quando sono in esecuzione lavori relativi alle attività cimiteriali, il segnale di chiusura del cimitero viene dato a mezzo del suono di un campanello, quindici minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale, tutti coloro che si trovano all'interno del cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 16 – Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, ravvisi l'opportunità del divieto.
- d) in occasione delle operazioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Art. 17 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento che arrechi danno alle strutture cimiteriali, che sia pericoloso per la pubblica incolumità o che sia irriverente ovvero incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) depositare oggetti di qualsiasi natura lungo i marciapiedi antistanti i loculi destinati alla tumulazione, sul pavimento della cappella comunale, nonché su tutti gli spazi liberi da sepolture;
- b) fumare, consumare cibi, correre, tenere un contegno chiassoso, cantare;
- c) introdurre armi, cani ed altri animali;
- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- e) depositare fiori appassiti ed altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- f) portare all'esterno del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti; distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale

divieto risulta ancora più rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività lavorativa nell'ambito del cimitero;

i) commerciare oggetti di qualsiasi genere entro il recinto del cimitero;

j) l'accesso dei mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti il cimitero.

Art. 18 – Riti religiosi all'interno del cimitero

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e di tutte le confessioni religiose, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dare luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 19 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni devono esclusivamente osservarsi le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285, cui il presente regolamento fa espresso riferimento.

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Termini.

Le inumazioni e tumulazioni, su apposita istanza di un familiare, o di persona autorizzata, sono assentite da Sindaco.

Di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 7.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino al massimo di due giorni. In quest'ultimo caso, gli interessati devono concordare con il custode del cimitero il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni di sepoltura.

L'accordo deve risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato, senza che i familiari si presentino per assistere alla sepoltura, il Sindaco, con ordinanza motivata, da notificare a uno degli interessati, dispone l'inumazione del feretro nel campo comune, previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 21 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure ed i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Sulle lapidi dei loculi per tumulazione e sulle tombe deve essere in ogni caso indicato il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto; le donne coniugate sono indicate, di regola, con il cognome da nubile cui può essere aggiunto il cognome del coniuge. Sulle lapide dei loculi-ossari può essere indicato il solo cognome della famiglia. E' data facoltà di apporre sui loculi, sugli ossari e sulle tombe eventuali espressioni rituali brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite da traduzione in italiano.

Relativamente ai loculi, ossari e cellette cinerarie, realizzati direttamente dal Comune, le lettere per la formazione del cognome e nome, devono essere di altezza di cm. 5 per le tumulazioni e di cm. 3 per gli ossari. Le lettere per la formazione dei numeri della data di nascita e della data di morte, devono avere la stessa tipologia di cui innanzi e devono avere un'altezza di cm. 3 per le tumulazioni e di cm. 2 per gli ossari. Eventuali epigrafi devono avere la medesima tipologia ed essere in carattere maiuscolo di altezza di cm. 3.

Art. 22 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette realizzate a norma di legge contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando venga richiesto per consentire il ricongiungimento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino ad esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di ossari e cellette cinerarie per il ricevimento di resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette a norma di legge, di persone non legate in vita da vincoli di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi, il feretro deve essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche può avere luogo sempre che il sepolcro abbia la necessaria capienza, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli ufficiali comunali.

Art. 23 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Prima dell'inumazione, i familiari del defunto o persone interessate, sono tenute a versare un importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale,

quale contributo per far fronte alle spese di rimozione e di smaltimento di lapidi, di cippi o di altri manufatti esistenti sulle sepolture dei campi comuni.

All'atto della esumazione i familiari del defunto verseranno al comune i costi per lo smaltimento dei rifiuti nella misura di anno in anno, determinata con delibera di Giunta Comunale.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune contro il pagamento, a carico degli interessati, dell'importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree non comprensive di detti oneri.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni devono scrupolosamente osservarsi le norme di cui al Capo XII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cui il presente regolamento fa espresso riferimento.

Nei giorni in cui sono in corso le esumazioni e/o le estumulazioni ordinarie, e in occasione di esumazione o estumulazioni straordinarie, l'ingresso nel cimitero è permesso ai soli familiari interessati alle esumazioni ed estumulazioni.

Art. 25 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolamentate dal Sindaco.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile successivo.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero, devono essere collocati ai margini dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi recanti l'esatta data dell'esumazione con invito ai familiari dei defunti a comunicare il proprio indirizzo.

In ogni caso, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato ai familiari del defunto, o in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia, cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con l'indicazione del giorno e l'ora presunta nella quale deve effettuarsi l'esumazione, con facoltà di assistervi, anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare, l'esumazione è rinviata.

Del rinvio di cui al precedente comma, il custode del cimitero deve informarne l'ufficio comunale preposto, il quale adotta i provvedimenti del caso e deve fornire, in tempi brevi, conseguenti e motivate disposizioni.

Nel caso non sia possibile rintracciare alcun familiare, l'avviso indicato il nominativo del defunto, con data e ora di esumazione, è affisso all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

Art. 26 – Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie devono scrupolosamente osservarsi le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 27 – Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione, ordinaria o straordinaria, nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto, a cura del custode – necroforo, o dell'eventuale affidatario un apposito verbale, in duplice copia, con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali devono essere controfirmati dei familiari se presenti; la firma in calce al verbale vale anche per ricevuta degli oggetti loro consegnati.

Art. 28 - Smaltimento dei rifiuti

Tutto ciò che viene rinvenuto, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, siano esse ordinarie o straordinarie deve essere smaltito secondo le procedure stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 – Circolare Ministro della Sanità del 24/06/1993, n. 24 – dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 – Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; anche per le estumulazioni devono osservarsi le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo. L'estumulazione straordinaria, eseguita cioè prima della scadenza della concessione, può essere autorizzata dal Sindaco in qualsiasi periodo dell'anno, a condizione che il coordinatore sanitario della ASL dichiari che il trasferimento possa farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La richiesta di trasferimento del feretro può essere presentata anche da persona estranea alla famiglia del deceduto, purché in possesso di delega sottoscritta da un familiare dello stesso.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI PIANIFICAZIONE E LAVORI EDILIZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 30 – Pianificazione cimiteriale

L'Ufficio tecnico Comunale, nel rispetto del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, art. 54, deve essere munito di una planimetria in scala 1/500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto

cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e ogni qual volta vengano apportate modifiche o ampliamenti al cimitero.

I progetti di ampliamento del cimitero esistente o l'eventuale costruzione di nuovo cimitero deve avvenire nel rispetto del Capo X – art. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 31 – Modalità esecutive dei lavori

I lavori edilizia all'interno del cimitero comunale, devono, di regola, osservare i seguenti principi:

1) l'esecuzione dei lavori è consentita per tutto l'arco dell'anno, fatta eccezione per il periodo: dal 10 ottobre al 10 novembre – dal 1 dicembre al 31 dicembre. E' altresì vietata l'esecuzione dei lavori nella settimana che precede la Pasqua e in quella immediatamente successiva e tutti i giorni prefestivi e festivi.

2) i lavori all'interno del cimitero devono sempre rispettare le seguenti norme:

a) delimitazione del cantiere con apposite schermature che impediscono la visuale dei lavori ai visitatori;

b) i materiali di costruzione ed ogni altro oggetto occorrente ai lavori, non devono essere lasciati al di fuori della delimitazione del cantiere;

c) è fatto categorico divieto di lasciare all'interno del cimitero materiali di risulta provenienti da scavi, disfacimenti, demolizioni, per un periodo superiore a cinque giorni;

d) i materiali di risulta devono essere trasportati, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, in apposite discariche, evitando il deposito, anche momentaneo, in aree limitrofe al cimitero e trova applicazione il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.;

e) i materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori, sia per tombe che per cappelle, edicole, loculi ed ossari, devono essere posti in opera a perfetta regola d'arte; tutte le sistemazioni e le rifiniture devono essere eseguite in modo tale da non arrecare pregiudizio alcuno alle aree contigue, ai viali, ai canali di scarico, nonché a tutte le opere esistenti all'interno del cimitero.

Art. 32 – Orario di lavoro

I cantieri operanti all'interno del cimitero devono osservare il seguente orario nei periodi dell'anno previsti dall'art. 25 del presente regolamento:

- tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

Art. 33 – Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito da privati nel cimitero senza il preventivo permesso a costruire o autorizzazione comunale, fatte salve ulteriori autorizzazioni da parte di organi sovra comunali.

Il materiale esecutore di lavori all'interno del cimitero comunale è tenuto al preventivo versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata di volta in volta dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 34 – Assunzioni di imprese per lavori privati nel cimitero

Fermo restante che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero comunale senza il preventivo permesso a costruire o autorizzazione di cui al precedente articolo 27, il titolare del Permesso a Costruire o autorizzazione deve produrre le generalità della ditta costruttrice prima dell'inizio dei lavori.

Art. 35 – Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo comunale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiale – elevazione di armature, ecc..) si applica la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

Modalità e termini per l'esecuzione dei lavori, nonché le norme per il mantenimento del cantiere, sono stabilite nel Permesso a Costruire; nell'atto di concessione del suolo, da trascrivere presso l'Agenzia delle Entrate o nella scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso sono stabiliti i termini per la presentazione del progetto e per l'effettivo inizio dei lavori.

I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati in apposite discariche a cura della ditta esecutrice dei lavori, nel rispetto del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni., evitando di spargere materiale e di imbrattare o danneggiare opere cimiteriali. In ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire e ripristinare le aree cimiteriali utilizzate per i lavori.

Art. 36 – Opere private – Vigilanza – Collaudo

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Comunale hanno competenze per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private insistenti nel cimitero.

Art. 37 – Norme procedurali per l'assegnazione di aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private

L'assegnazione di aree, per la costruzione di cappelle o edicole funerarie avviene nell'osservanza delle seguenti norme procedurali, amministrative e tecniche:

- 1) previa affissione di un avviso al pubblico che renda noto l'apertura dei termini e la data di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione, gli interessati possono inoltrare apposita richiesta di assegnazione di lotto al Sindaco ;
- 2) le domande pervenute prima dell'apertura e dopo la chiusura dei termini sono nulle;
- 3) le istanze di assegnazione prodotte sono esaminate in ordine cronologico;
- 4) con la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, il Sindaco assegna il termine per la stipula dell'atto di concessione;
- 5) se, dopo l'assegnazione delle aree cimiteriali, nel rispetto delle procedure di cui sopra, restassero nella disponibilità del Comune aree di cui l'avviso pubblico del punto 1) del presente comma, la Giunta Comunale procederà ad

assegnare le aree disponibili, senza la pubblicazione di un nuovo avviso, di volta in volta se ne venga fatta richiesta; se il numero delle nuove richieste dovesse superare il numero delle aree disponibili l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

6) nell'atto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione del progetto esecutivo;

7) qualora gli interessati ritardino la stipula dell'atto di concessione di oltre venti giorni dal termine stabilito, la richiesta di assegnazione è considerata decaduta;

8) la concessione di aree per la costruzione di cappelle o edicole funerarie è consentita esclusivamente a privati nati a Contrada, o che alla data di pubblicazione del bando abbiano la residenza nel comune da almeno due anni, ad associazioni, o comunità con sede nel territorio comunale, non aventi finalità di lucro;

9) Allo stesso richiedente non può essere assegnato più di un lotto.

Art. 38 – Concessione private nel cimitero per la costruzione di edicole e cappelle funerarie.

La costruzione di cappelle e di edicole funerarie su aree concesse a persone fisiche e soggetti di cui al punto 8) del precedente articolo 31, deve rispettare puntualmente le disposizioni del presente articolo e di quelle stabilite agli articoli 33, 34, 35:

1) la Giunta Comunale concede, fino ad esaurimento, a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali e per famiglie;

2) l'individuazione all'interno del cimitero di aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private, devono osservare le seguenti norme regolamentari:

a) le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste da un piano regolatore generale cimiteriale di cui agli articoli 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; all'uopo deve essere redatta, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, o di uno studio tecnico convenzionato con il Comune, una apposita planimetria che evidenzii i lotti soggetti a costruzione di cappelle o edicole, con relativa puntualizzazione su tavole di zonizzazione;

b) le cappelle e le edicole devono avere la medesima superficie ed altezza nonché essere costruite e decorate con i medesimi materiali, in modo da creare una veduta omogenea;

c) le cappelle e le edicole funerarie devono avere ingressi allineati sui viali interni e non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero;

d) la distanza l'una dall'altra, delle cappelle o delle edicole deve essere non inferiore a cm 100, e le fasce circostanti, che separano un manufatto dall'altro, devono essere sgombre da qualsivoglia oggetto, al fine di non intralciare il passaggio pedonale.

e) l'ingresso alle cappelle o alle edicole deve affacciarsi sui viali principali del cimitero.

Qualora espressamente previsto dalla planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 agosto 1990, n. 285, le edicole possono essere costruite in aderenza.

Art. 39 – Durata e modalità delle concessioni di aree

Le concessioni previste dall'art. 31 sono a tempo determinato e di durata novantanovennale, salvo rinnovo, e sono a titolo oneroso.

Il prezzo della concessione è determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale, previa relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Prima del pagamento del prezzo convenuto, l'Ufficio Tecnico Comunale provvede in loco, alla presenza dell'interessato, a delimitare l'area da assegnare e annotare su una apposita planimetria il nominativo dell'assegnatario.

La concessione deve stipularsi con apposito contratto, avente forma pubblico-amministrativa, le cui spese di rogito, di registrazione, di trascrizione, di bollo, tasse, diritti e di ogni altro onere, nessuno escluso, sono a carico del concessionario.

E ammessa anche la scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il prezzo, come sopra determinato, deve risultare interamente versato nelle casse comunali.

Con l'atto di stipula di concessione, la Giunta Comunale stabilisce il termine entro il quale il concessionario deve inoltrare richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione della cappella o dell'edicola funeraria. Il termine stabilito per la richiesta del Permesso a Costruire può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, sempre che il ritardo non sia imputabile alla volontà del concessionario.

Nel caso in cui il concessionario, nei termini assegnati, non provveda ad inoltrare richiesta di Permesso a Costruire, la Giunta Comunale procede alla dichiarazione di decadenza della concessione dell'area, la quale può essere successivamente assegnata ad altri cittadini che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.

Il tal caso il concessionario decaduto ha diritto alla sola restituzione del prezzo pagato per la concessione, senza interessi, né ha diritto al rimborso di eventuali spese o oneri sostenuti, a qualsiasi titolo.

Durante il periodo che intercorre dalla stipula dell'atto di concessione del suolo e quello dell'inizio dei lavori, il concessionario deve, a propria cura e spese, provvedere a mantenere l'area assegnata in perfetto ordine, evitando di far crescere vegetazione spontanea o che l'area stessa venga utilizzata per il deposito di materiale di qualsiasi natura.

In caso di inosservanza di tale ultima disposizione, il Comune, allo scopo di garantire il decoro e l'igiene cimiteriale, provvede d'ufficio, con oneri e spese a carico del contravventore.

Art. 40 – Modalità di rilascio del Permesso a Costruire

Il concessionario dell'area, nei termini di cui al precedente articolo, deve inoltrare apposito richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione della cappella o dell'edicola funeraria, allegando alla domanda il titolo di concessione ed il progetto dell'opera a realizzarsi, in cinque copie, a firma di un professionista abilitato.

Il rilascio del Permesso a Costruire segue la procedura prevista dal regolamento edilizio Comunale e delle norme generali vigenti all'atto della richiesta.

I progetti a corredo dell'istanza devono sempre contenere i seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione tecnica illustrativa con dettagliata descrizione della scelta progettuale adottata, dei materiali da impiegare, dei particolari costruttivi, degli elementi decorativi e dei colori interni ed esterni; dettagliato calcolo per la determinazione del numero e dimensionamento di loculi ed ossari;
- b) una planimetria del lotto e quelli immediatamente contigui;
- c) la planimetria d'insieme del cimitero in scala 1:500, con l'ubicazione del manufatto da realizzare, contenente, in particolare, le indicazioni delle distanze dai manufatti esistenti in un raggio di 20 metri e la specificazione dei manufatti stessi;
- d) le piante di fondazione dell'ipogeo del piano terra e della copertura;
- e) i prospetti: anteriore, posteriore e laterali (per le pareti non in aderenza);
- f) almeno due sezioni;
- g) i dettagli dei principali elementi decorativi (pannelli, cancelli, infissi, vetrate, ecc..)
- h) una veduta prospettica.

I disegni devono essere redatti nelle seguenti proporzioni:

- a) scala di 1 : 20 del vero per cappelle o edicole da eseguirsi nelle aree assegnate;
- b) scala di 1 : 5 del vero per dettagli dei principali elementi decorativi.

L'UTC, sui grafici allegati all'istanza, le modifiche necessarie per adeguare il progetto alle norme del presente regolamento, ovvero per garantire l'omogeneità nel contesto architettonico in cui il manufatto andrà ad inserirsi. La commissione edilizia è tenuta altresì a verificare la compatibilità dei materiali di rifinitura previsti e prescriberne l'eventuale sostituzione. Tutte le modifiche che la commissione edilizia ritiene opportuno introdurre in progetto devono essere segnate in rosso ed il concessionario è tenuto a rispettarle in fase di esecuzione dei lavori. Non sono ammesse varianti al progetto presentato se non per motivi eccezionali o per circostanze imprevedute o imprevedibili.

La realizzazione di eventuali opere difformi dal progetto regolarmente approvato o comunque in contrasto con le norme del presente regolamento, sono demolite o rimosse entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di contestazione dell'infrazione.

Art. 41 – Tempi e modalità ad edificare

Nel Permesso a Costruire sono stabiliti i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione della cappella o dell'edicola funeraria.

Il termine, su richiesta dell'interessato, può essere prorogato dall'UTC per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, qualora si rilevi che il ritardo non sia imputabile alla volontà del concessionario. Il mancato completamento dei lavori entro i termini assegnati comporta la decadenza del Permesso a Costruire. In tal caso il concessionario può richiedere un nuovo Permesso a Costruire in modo tale che l'ultimazione dei lavori avvenga entro i cinque anni dalla data della stipula dell'atto di concessione dell'area.

Decorso tale ultimo termine, l'area e l'opera ivi insistente sono acquisiti al patrimonio comunale, senza che il concessionario possa richiedere rimborsi o avanzare pretese di sorta sia per l'area sia per le opere già realizzate.

La data di inizio dei lavori, unitamente alla nomina ed all'accettazione del direttore dei lavori, dell'ingegnere collaudatore e dell'impresa, deve essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale almeno dieci giorni prima. Il tecnico comunale fissa la data del sopralluogo per la redazione del verbale di allineamento e quote.

L'effettivo inizio dei lavori è subordinato al versamento da parte dell'impresa di una somma in denaro a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo dell'area.

L'inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte del competente ufficio.

Art. 42 – Caratteristiche del loculo all'interno delle cappelle o edicole

Per il numero, le dimensioni dei loculi e degli ossari all'interno delle cappelle o delle edicole funerarie, nonché per le modalità esecutive delle strutture e degli impianti, il Comune, con atto di Giunta Comunale, approverà apposito studio di cui all'articolo 32 lettera a) delle aree, coerente con le previsioni della planimetria di cui all'articolo 24 del presente regolamento, ed apposite sezioni tipo.

Le dimensioni minime di loculi, ossari e cellette cinerarie nonché le relative caratteristiche tecniche – costruttive sono quelle di cui al successivo articolo 48.

Devono osservarsi tutte le disposizioni di legge vigenti all'atto della richiesta del Permesso a Costruire. Parimenti devono osservarsi tutte le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono consentite discese pluviali all'esterno delle cappelle e le gronde devono essere realizzate esclusivamente in cemento. La pendenza del solaio di copertura deve essere realizzata in modo tale che l'acqua possa essere incanalata nell'apposita rete di scolo e si deve in ogni caso evitare che possa defluire sulle aree scoperte circostanti.

E' consentita la realizzazione di corpi pensili strutturali che fuoriescano non più di 30 cm. dalla linea di facciata della cappella o dell'edicola a livello del solaio di copertura.

E' vietata la realizzazione di ogni altro elemento pensile anche non strutturale. Il rivestimento delle facciate deve essere in marmo con altezza di cm 100, a partire dal marciapiede e la restante altezza deve essere rivestita con intonaco, con sovrastante pitturazione.

Le facciate delle cappelle debbono essere omogenee, pertanto marmi e colori, debbono essere preventivamente concordati con l'U.T.C.

E' permesso, in alternativa all'intonaco e sovrastante pitturazione, di realizzare la parete in cemento piallato.

Gli infissi debbono essere realizzati in ferro lavorato, mentre le discese e le scossaline debbono essere in rame.

Le insegne riportanti l'indicazione della famiglia cui la cappella o l'edicola appartiene, devono essere del medesimo materiale, delle medesime dimensioni e poste tutte alla stessa altezza dalla linea del marciapiede.

Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista, del collaudatore in corso d'opera e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare, all'interno della cappella stessa, un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Gli operatori di imprese esterne, che operano all'interno dei cimiteri, dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzate alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile e per danni a strutture ed impianti.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.

Art. 43 – Non commerciabilità dell'area e diritto d'uso

L'area concessa, e quanto su di essa realizzato, non è commerciabile. Il diritto di concessione è trasferibile ai soli eredi, fino al termine della concessione stessa. Il concessionario non può, pertanto, cederla a terzi, a qualsiasi titolo, senza l'autorizzazione della Giunta Comunale.

Nel caso di costruzione eseguita sull'area concessa, la eventuale cessione a terzi può essere autorizzata dalla Giunta Comunale, previa presentazione del computo metrico delle opere eseguite ed espressa accettazione del rimborso da parte del nuovo cessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di erigere la sepoltura privata, individuale o per famiglia, a sua cura e spese, nei termini fissati dal Permesso a Costruire, in conformità a quanto stabilito nel presente Capo VI e con le prescrizioni di decadenza in esso previste.

Il diritto d'uso alle sepolture private, concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, mentre quello concesso ad enti o associazioni non aventi fini di lucro, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e da quanto specificato nell'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state in vita conviventi.

Art. 44 – Manutenzione del manufatto

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, in perfetto e decoroso stato il manufatto realizzato.

La mancata manutenzione ordinaria e straordinaria comporta la diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale sono attuate procedure sostitutive con oneri e spese consequenziali a carico del contravventore.

In caso di abbandono, per indigenza o per l'eventuale scomparsa di tutti gli aventi diritto a subentrare nella concessione, il Consiglio Comunale, previo atto deliberativo, al fine di evitare il perimento della cappella o dell'edicola funeraria, può acquisire il manufatto al patrimonio comunale.

CAPO VII – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 45 - Premessa

Il Comune di Contrada non dispone di un proprio impianto per la cremazione, pertanto è possibile avvalersi di altre strutture nell'ambito del territorio provinciale o regionale o nazionale.

Articolo 46 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione; l'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Articolo 47 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera comma 2), numero 2), del precedente articolo 40 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

Articolo 48 – Modalità di conservazione

L'urna sigillata, contenente le ceneri, può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata, se costituita di materiale biodegradabile;
- c) conservata all'interno del cimitero comunale, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3 del D.P.R. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario che nel rispetto della volontà del defunto, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4 della stessa legge.

Articolo 49 – Riferimento alle norme specifiche

Per quanto altro non disciplinato nel presente capo si fa espresso riferimento alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla Legge Regionale della Campania 9 ottobre 2006, n. 20.

CAPO VIII – OPERE EDILIZIE REALIZZATE DAL COMUNE

Art. 50 – Normativa procedurale

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove costruzioni o ampliamenti delle strutture esistenti, eseguiti dal comune, debbono osservare le disposizioni contenute nelle norme nazionali e regionali in materia di Lavori Pubblici e l'atto deliberativo di approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, sostituisce a tutti gli effetti il Permesso a Costruire.

Sono applicabili alle realizzazioni di opere edilizie, da eseguirsi da parte del Comune, tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento cimiteriale.

CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 51 - Rispetto delle norme e dei regolamenti

Le operazioni di inumazione, tumulazione, riesumazione, estumulazione, anche nelle aeree cimiteriali assegnate a privati, devono eseguirsi nel rispetto di ogni norma legislativa vigente all'atto di esecuzione delle predette operazioni e del presente regolamento cimiteriale .

Art. 52 - Assegnazione di loculi ed ossari realizzati dal Comune con la procedura dell'autofinanziamento

Il Sindaco, con opportuni avvisi pubblici, rende nota la disponibilità di loculi ed ossari da assegnare in concessione ed il relativo costo, determinato dalla Giunta Comunale, previa relazione dell'ufficio tecnico comunale, fissando i termini entro i quali gli interessati possono presentare richiesta .

Gli interessati, con espresso riferimento al bando di pubblicazione, e nel rispetto dei termini assegnati, devono produrre domanda al Sindaco per ottenere l'assegnazione.

Le domande presentate prima dell'apertura e dopo la chiusura dei termini sono nulle.

Trascorsi i termini fissati, la Giunta Comunale procede esamina le richieste pervenute in ordine cronologico, e formula una graduatoria.

Eventuali ricorsi o osservazioni alla predetta graduatoria possono essere prodotte entro trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Trascorso il predetto termine, la Giunta Comunale decide sui ricorsi e sulle osservazioni presentate, procedendo contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva che costituisce anche formale assegnazione.

Trascorso il termine della pubblicazione, senza che vi siano state impugnative della relativa delibera, il Sindaco invita gli assegnatari al versamento nelle casse comunali della somma occorrente per l'acquisizione del loculo o ossario, così come stabilito con delibera di Giunta Comunale.

Qualora le domande di assegnazione pervenute entro i termini stabiliti nel presente articolo siano inferiori al numero dei loculi o ossari disponibili, la Giunta Comunale, dopo la scadenza dei termini può continuare ad accogliere le richieste degli interessati fino a completo esaurimento della disponibilità.

La Giunta Comunale concede, con proprio atto deliberativo, ai cittadini che ne facciano richiesta, la rateizzazione del pagamento relativo al loculo o ossario assegnato, fino a un massimo di un anno, a partire dalla data di approvazione dell'atto deliberativo inerente la rateizzazione.

Si fa obbligo dell'assegnatario, entro novanta giorni dal saldo dell'intero importo, di rogare l'apposito atto di concessione del loculo o ossario.

Trascorso infruttuosamente tale termine improrogabile, per la surrichiamata stipula, il comune deve restituire all'assegnatario inadempiente la somma versata, senza interessi o altro onere e contestualmente procede a deliberare l'assegnazione ad altro avente diritto che ha prodotto istanza nei previsti.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione programmi la realizzazione di nuovi loculi ed ossari, mediante la procedura dell'autofinanziamento, il Sindaco pubblica un avviso "esplorativo", chiedendo ai cittadini interessati di presentare apposita istanza.

In relazione al numero delle istanze pervenute, l'Ufficio Tecnico Comunale valuterà se esistono le condizioni per avviare le procedure di un lotto funzionale per la costruzione di loculi ed ossari.

Risultando verificate le condizioni per programmare la costruzione di un lotto funzionale di nuovi loculi ed ossari, prima dell'affidamento della progettazione preliminare, il Sindaco richiede, a coloro che hanno prodotto istanza, un acconto del 30% del costo del manufatto determinato dallo studio di fattibilità redatto dal tecnico comunale.

Un ulteriore acconto, nella misura del 60%, dovrà essere versato dopo l'approvazione del progetto esecutivo, mentre il restante 10% dovrà essere versato ad ultimazione dei lavori, procedendo contestualmente alla stipula dell'atto di concessione del manufatto, che potrà essere rogato in forma pubblica o per scrittura privata.

In ogni caso, la procedura di assegnazione, da parte della Giunta Comunale, avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, partendo dalla prima fila in basso, da destra verso sinistra.

La Giunta Comunale può, in ogni momento, operare una riserva di loculi nella prima o seconda fila, a partire dal marciapiede, a favore di richiedenti portatori di handicap motorio grave, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Nella procedura di autofinanziamento, non è consentita la rateizzazione per il pagamento del loculo e dell'ossario.

E' fatto espresso divieto di concedere l'uso del loculo ed ossario all'assegnatario prima che questi abbia rogato l'atto di concessione ed adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Il custode del cimitero ha il compito di vigilare affinché venga rispettato quanto sopra prescritto.

Le spese di rogito, di bollo, di trascrizione dell'atto concessione e di ogni altro onere derivante dalla concessione sono a totale carico del concessionario.

E' ammessa l'assegnazione anche mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 53 - Durata della concessione di loculi ed ossari ed urne cinerarie .

Le concessioni dei loculi e degli ossari sono a tempo determinato e di durata novantanovennale, salvo rinnovo.

I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato di conservazione i loculi assegnati in concessione ed assicurare il decoro dei marmi delle scritte, portafiori, portafoto e scritte.

Il Comune non assume alcuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe, e ai loculi o ai ricordi funerari.

Eventuali lavori ed oneri per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno ripartiti tra tutti i concessionari del blocco dei loculi interessati dall'intervento in parola.

La mancata partecipazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comporta la diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale sono attuate procedure sostitutive, con oneri e spese consequenziali a carico del contravventore.

In caso di abbandono, per indigenza o per l'eventuale scomparsa di tutti gli aventi diritto a subentrare nella concessione, il Consiglio Comunale, con atto deliberativo, al fine di evitare il perimento del manufatto e, previa dichiarazione di decadenza dal diritto di concessione, può acquisire il manufatto al patrimonio comunale e procedere ad una successiva rassegnazione, previo il deposito nell'ossario comune dei resti estumulati.

Articolo 54 - Caratteristiche tecniche - costruttive di loculi - ossari - nicchiette cinerarie

Per la realizzazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie debbono osservarsi le seguenti prescrizioni tecniche - costruttive: ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche; le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato; le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà; i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido; la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di forati o pieni intonacata nella parte esterna; per le nuove costruzioni, è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,80 e di altezza di m. 0,70; naturalmente tali misure sono per loculi frontali, mentre, per quelli ad angolo, devono essere opportunamente aumentate; a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8) e 9) del

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30; è prevista, altresì, la realizzazione di nicchie cinerarie individuali con le seguenti misure minime m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50; è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro; la chiusura esterna per i loculi, gli ossari e le urne cinerarie deve essere in marmo di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 55 – Obblighi per le tumulazioni

In ogni loculo non può essere tumulata più di una salma, previamente racchiusa in duplice cassa, l'esterna del legno, l'interna di metallo, secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 90 n. 285.

Art. 56 - Obblighi per il deposito di resti mortali in ossari

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che, coloro che vi abbiano interesse facciano domande di raccoglierle per deporle in cellette o loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassetine a norma di legge previste dall'art. 36 del DPR. 10 settembre 90 n. 285

Art. 57- Prescrizioni, oneri.

E' vietato applicare alla lapide, che chiude il loculo o l'ossario, mensole o davanzali sporgenti.

Nel prezzo di concessione dei loculi e degli ossari è compresa la fornitura di borchie di portafoto, portalamпада e portafiori, ed ogni altro accessorio per assicurare la necessaria uniformità.

Art. 58 - Diritto d'uso

I Loculi e gli ossari dati in concessione non sono commerciabili a qualsiasi titolo e, pertanto, il concessionario non può trasferirli ad altri, che non siano congiunti diretti o collaterali e neppure, senza il preventivo assenso della Giunta Comunale, potrà permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione.

Art. 59- Inumazione nei campi comuni, caratteristica della sepoltura

I campi destinati all'inumazione devono essere divisi in riquadri come da allegata planimetria e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi è stato depresso il feretro deve essere colmata in modo tale che la terra scavata alla superficie deve essere messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono, inoltre, avere nella parte più profonda, la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare, l'una dall'altra, almeno mt. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare una dall'altra almeno metri 0,50.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario il coperchio di legno.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

La superficie della sepoltura non può essere ricoperta con cemento o materiale lapideo per più di un terzo della superficie.

Gli spazi tra le tombe, eccetto quelli destinati dal comune al libero transito dei visitatori non possono per alcun motivo essere ricoperti di cemento o altro materiale.

Le bordature lapidee utilizzate per circoscrivere tutte le tombe dei campi comuni debbono avere la medesima altezza dal piano del campo e in ogni caso non devono avere altezza superiore a cm.20

Art. 60 - Disciplina, modalità di retrocessione loculi cimiteriali nuovo cimitero

I concessionari, e i loro eredi, che, per qualunque motivo, non intendano più usufruire del/dei loculo/i dovranno, obbligatoriamente, richiederne la retrocessione al Comune;

E' fatto assolutamente divieto al/ai concessionario/i di cedere ad altro soggetto privato il/i loculi assegnati; ogni eventuale cessione definitiva di loculi tra privati è nulla;

La domanda di retrocessione del loculo, indirizzata al Sindaco del Comune di Contrada deve contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato;

Al richiedente, l'Amministrazione corrisponderà una somma commisurata in percentuale al corrispettivo versato a seguito della stipula del contratto di concessione, determinata nel modo seguente:

- a) se la retrocessione avviene entro cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi, verrà corrisposta una somma pari all'80% del corrispettivo pagato;
- b) se la retrocessione avviene decorsi cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi, verrà corrisposta una somma pari al 60% del corrispettivo pagato;
- c) se la retrocessione avviene decorsi venti anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari al 40% del corrispettivo pagato.
- d) se la retrocessione avviene decorsi quaranta anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma: pari al 20% del corrispettivo pagato, a prescindere dal suo utilizzo.
- e) al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli, Diritti di segreteria;
- 5) i loculi retrocessi, verranno ceduti dal Comune a nuovi richiedenti ad un prezzo pari all'80% di quello praticato.
- 6) le domande di retrocessione del/dei loculo/i verranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo. La Giunta Comunale entro il mese di novembre di ogni anno, provvede alla ricognizione delle domande pervenute e autorizza il reincameramento dei loculi con un limite di spesa pari al 25% delle somme disponibili nel relativo Capitolo di Bilancio finanziato con i proventi delle concessioni cimiteriali.
- 7) le domande pervenute e rimaste inevase per effetto di quanto disposto nel precedente art. 6, verranno automaticamente esaminate nell'esercizio successivo, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e comunque nel limite di spesa sostenibile nell'esercizio finanziario di riferimento;

Art. 61 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo, in applicazione delle vigenti norme statutarie e delle vigenti disposizioni di legge, è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 62 - Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 deve essere tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento devono essere dotata tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso l'ufficio di Polizia Comunale.

Art. 63 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento cimiteriale, saranno osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazione e d integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attivita' funerarie), come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2013, n. 7;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente attinente alla materia.

Art. 64 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastante. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplata dal presente regolamento.

Art. 65 - Sanzioni.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 e qualora la Legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 e T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO	Art.	Rubrica	Pag.
CAPO I		NORME GENERALI	2
	Art . 1	Oggetto del Regolamento	2
	Art. 2	Responsabilità del Comune	3
CAPO II		PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	3
	Art. 3	Personale addetto	3
	Art. 4	Organizzazione dei servizi cimiteriali	4
	Art . 5	Obblighi del custode del cimitero o dell' eventuale affidatario dei servizi cimiteriali	4
	Art . 6	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	5
	Art . 7	Trasporti funebri	6
	Art . 8	Svolgimento attività di trasporto funebre	10
	Art . 9	Violazioni trasporto funebre	10
CAPO III		POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE	11
	Art. 10	Servizi Sanitari e di Necroscopia	11
	Art. 11	Disposizioni per l'effettuazione delle attivita' funerarie	11
	Art. 12	Controlli e Sanzioni	12
	Art. 13	Le strutture di commiato	13
	Art .14	Ricevimento dei cadaveri	13
	Art .15	Orari di apertura del cimitero al pubblico	14
	Art.16	Divieti di ingresso nel cimitero	14
	Art.17	Comportamenti vietati all'interno del cimitero	15
	Art .18	Riti religiosi all'interno del cimitero	16

CAPO IV		INUMAZIONE E TUMULAZIONE	16
	Art.19	Inumazioni e tumulazioni – Normativa	16
	Art.20	Inumazioni e tumulazioni – Termini	16
	Art.21	Epigrafi	17
	Art.22	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	17
	Art.23	Inumazioni e tumulazioni – Oneri	18
CAPO V		ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	19
	Art.24	Esumazioni ed estumulazioni – Normativa	19
	Art.25	Esumazioni ordinarie	19
	Art.26	Esumazioni straordinarie	20
	Art.27	Verbale delle operazioni	20
	Art.28	Smaltimento dei rifiuti	20
	Art.29	Estumulazioni	21
CAPO VI		DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI PIANIFICAZIONE LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE	21
	Art.30	Pianificazione cimiteriale	21
	Art.31	Modalità esecutive dei lavori	21
	Art.32	Orario di lavoro	22
	Art.33	Lavori privati nei cimiteri	22
	Art.34	Assunzioni di imprese per lavori privati nel cimitero	23
	Art.35	Occupazione temporanea del suolo	23
	Art.36	Opere private – Vigilanza – Collaudo	23
	Art.37	Norme procedurali per l'assegnazione di aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private	24
	Art.38	Concessione private nel cimitero per la costruzione di edicole e cappelle funerarie.	25
	Art.39	Durata e modalità delle concessioni di aree	26
	Art.40	Modalità di rilascio del Permesso a Costruire	27
	Art.41	Tempi e modalità ad edificare	28
	Art.42	Caratteristiche del loculo all'interno delle cappelle o edicole	29
	Art.43	Non commerciabilità dell'area e diritto d'uso	30
	Art.44	Manutenzione del manufatto	31
CAPO VII		CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	32
	Art.45	Premessa	32
	Art.46	Autorizzazione alla cremazione	32
	Art.47	Dispersione delle ceneri	33
	Art.48	Modalità di conservazione	34
	Art.49	Riferimento alle norme specifiche	34

CAPO VIII		OPERE EDILIZIE DA REALIZZARE DAL COMUNE	34
	Art.50	Normativa procedurale	34
CAPO IX		DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	35
	Art.51	Rispetto delle norme e dei regolamenti	35
	Art.52	Assegnazione di loculi ed ossari realizzati dal Comune e con la procedura dell'autofinanziamento	35
	Art.53	Durata della concessione di loculi ed ossari ed urne cinerarie	37
	Art.54	Caratteristiche tecniche-costruttive di loculi – ossari – nicchiette cinerarie	38
	Art.55	Obblighi per le tumulazioni	39
	Art.56	Obblighi per il deposito di resti mortali in ossari	39
	Art.57	Prescrizioni, oneri	39
	Art.58	Diritto d'uso	39
	Art.59	Inumazione nei campi comuni, caratteristica della sepoltura	39
	Art.60	Disciplina, modalità di retrocessione loculi cimiteriali	41
	Art.61	Entrata in vigore	42
	Art.62	Pubblicità	42
	Art.63	Leggi ed atti regolamentari	42
	Art.64	Abrogazione di precedenti disposizioni	43
	Art.65	Sanzioni	43